

Risposta n. 161/2025

OGGETTO: IVA– Servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico – Esenzione articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Complesso Monumentale (di seguito "*Istante*") rappresenta di essere un'amministrazione annoverata, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, fra i musei di rilevante interesse internazionale dotato di autonomia.

L'*Istante* manifesta la necessità di appaltare i servizi museali di assistenza ai visitatori e di custodia, specificando, in sede di integrazione documentale, che i servizi oggetto del quesito sono solo «[...] *i servizi di vigilanza e di accoglienza al pubblico, non sono compresi i servizi di vendita biglietti*».

Al riguardo, l'*Istante* ritiene che i servizi su menzionati possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, n. 22), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tuttavia, esistendo oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina applicabile al caso sopra esposto, l'*Istante* chiede la corretta interpretazione della norma in argomento relativamente ai servizi museali oggetto della procedura di gara da espletare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che per i servizi museali che saranno oggetto di appalto, quali servizi di supporto alla vigilanza e servizi di accoglienza al pubblico, possa trovare applicazione l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per effetto dell'articolo 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale dispone che « *sono esenti dall'imposta [...] le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; [...]* ».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunta per « *le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili* ».

Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla *ratio* della stessa che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale.

Tale *ratio* è conforme a quanto stabilito dall'articolo 132 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall'IVA, tra le altre, *«n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato»*.

Appare utile ricordare, inoltre, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, *«i termini con i quali sono state designate le esenzioni, che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretati restrittivamente»* (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties; 11 agosto 1995, causa C-453/93, Bulthuis-Griffioen; 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg; 18 gennaio 2001, causa C-150/99, Stockholm Lindöpark; 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, e Gregg, cit.).

In merito all'ambito applicativo dell'articolo 10, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, nella risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di musei e di mostre, sono esenti dall'Iva a prescindere dal soggetto che le effettua.

Pertanto, sono esenti da Iva sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l'affidamento a terzi.

La risoluzione del 15 giugno 2004 n. 85/E, ha precisato che: *«L'espressione "simili", recata dal citato art. 10, primo comma, punto n. 22), ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. [...] La risoluzione n. 395008 del 1985 ha precisato, infatti, che il termine "simili" contenuto nell'ultima parte del medesimo art. 10, n. 22) esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l'esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell'art. 10. Rilevante, secondo la medesima risoluzione, è "il fatto che le mostre al pari dei musei, gallerie ecc.. debbano avere sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali" [...]*».

Riguardo all'ambito di applicazione della predetta norma, la risoluzione del 28 febbraio 2007 n. 30, nel richiamare la risoluzione del 23 aprile 1998 n. 30, ha precisato che *«l'agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell'accompagnatore»*, in quanto hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.

Dal quadro normativo e di prassi richiamato, si ricava che la prestazione può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se "inerente" alla prestazione principale di "visita" al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili).

Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione. (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 30 aprile 2025, n. 125).

Infatti, mentre per le biblioteche, le discoteche e simili la norma agevola "*le prestazioni proprie*", per le visite a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, la stessa norma intende beneficiare anche le prestazioni ad esse inerenti.

Per questo motivo, è stata esclusa l'applicabilità del regime di esenzione sui «[...]corrispettivi relativi all'espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica[...]», i quali «non essendo inerenti alla visita ai musei devono essere assoggettati ad IVA in base alla aliquota loro propria» (cfr. risoluzione n. 4/E del 18 gennaio 1999).

In aggiunta, con la risoluzione del 3 luglio 2007 n. 149, è stata esclusa l'applicazione dell'esenzione in oggetto in relazione a servizi resi da una società attraverso la fornitura di personale idoneo a svolgere una molteplicità di prestazioni dirette ad integrare, sotto il profilo organizzativo, l'ordinaria gestione ed il funzionamento dei musei comunali.

In merito ai servizi menzionati, l'Istante ha precisato che «sono afferenti alla custodia dei locali e al supporto dei visitatori durante gli orari di apertura del sito al pubblico, detto servizio viene appaltato in un corrispettivo unico [...] i servizi di accoglienza e supporto sono interconnessi e si intendono come attività di regolazione

degli accessi, orientamento e gestione degli afflussi, vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizione di servizio dell'Istituto».

Si rappresenta che, in sede di documentazione integrativa, l'Istante ha fornito una bozza del disciplinare di gara, con relativo capitolato, *«afferente alla procedura telematica [...] inerente il servizio di supporto alle attività di accoglienza, informazione e supporto al pubblico presso il Complesso Monumentale »* che *«[...] sarà effettuato dalla data del .../2023 alla data del .../2024 per n. 5 unità [...]».*

Ciò posto, considerato che in sede di integrazione documentale l'Istante non ha prodotto la bozza di contratto richiesta e che i documenti presentati si riferiscono ad una procedura telematica già conclusasi, nel presupposto che i servizi che l'Istante *«ha la necessità di appaltare [...]»* siano i medesimi, si osserva quanto segue.

Dal capitolato di gara, all'articolo 2, rubricato *"Oggetto dell'appalto, importo e durata"*, al punto 2.2. sono elencati *«[...] i seguenti servizi:*

- *Accoglienza, informazione e supporto al pubblico;*
- *Apertura e chiusura delle sale (porte interne), incluso accensione luci e apertura finestre [...];*
- *Assistenza ai disabili per il superamento di eventuali barriere architettoniche all'interno dei percorsi di visita;*
- *Sorveglianza lungo i percorsi espositivi;*
- *Eventuale servizio di presidio da prestarsi saltuariamente, in determinati momenti, agli ingressi;*

- *Servizi di informazione al pubblico, anche mediante la distribuzione di materiale informativo e turistico, e supporto alla visita del percorso museale con modalità di accompagnamento;*

- *Vigilanza sul corretto comportamento del pubblico e sui livelli di affollamento delle sale, anche dei fini del rispetto delle norme di sicurezza [...];»*

All'articolo 7, rubricato "Mansioni del personale addetto al servizio", al punto 7.4. viene specificato che «*Al personale addetto all'Accoglienza Museale sono richieste le seguenti attività:*

- *Effettuare la prima accoglienza dei visitatori, regolandone i flussi di accesso per garantire la migliore fruizione del patrimonio museale;*

- *Assicurare il rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di sicurezza [...];*

- *[...];*

- *Controllo accessi nelle sale;*

- *Verifica del rispetto dei divieti e delle prescrizioni imposte dai visitatori, nonché il controllo assiduo e costante del comportamento del pubblico per prevenire e scoraggiare eventuali atti vandalici;*

- *Vigilanza passiva dei reperti esposti e degli arredi presenti;*

- *[...];*

- *Presidio sale durante eventi speciali anche in orario di chiusura al pubblico;*

- *[...].».*

Ciò premesso, si ritiene che le prestazioni di servizi complessivamente rese, come sopra dettagliate, che saranno oggetto di una procedura di affidamento da parte

dell'*Istante* a fronte di un corrispettivo unico e che attengono al rapporto contrattuale tra l'*Istante* e il futuro soggetto aggiudicatario dell'appalto, non siano riconducibili nell'ambito applicativo della norma di esenzione dall'Iva recata dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non sono strettamente connesse alla visita stessa, rientrando, piuttosto, nell'ambito dell'ordinaria gestione e del funzionamento del Complesso Monumentale.

Pertanto, in linea con le pronunce di prassi sopra richiamate, si ritiene che tali prestazioni saranno da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto con aliquota loro propria (*cfr.* la risoluzione n. 149/E del 3 luglio 2007).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)